



STUDIO BETTERA

Prof. Pierluigi Bettera
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti



DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. 175/2014 sono diventate definitive le “semplificazioni” contenute nell'apposito decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. La versione definitiva del decreto conferma la maggior parte delle disposizioni contenute nello schema approvato nel mese di luglio. In particolare le semplificazioni riguardano:

MOD. 730 PRECOMPILATO

E' confermato che, in via sperimentale, a partire dal 2015, l'Agenzia delle Entrate entro il 15.4 di ciascun anno rende disponibile il mod.730 precompilato a beneficio dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il contribuente può prendere visione del modello in esame direttamente tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o in alternativa tramite il proprio sostituto d'imposta/CAF/professionista abilitato. Il contribuente può accettare la dichiarazione così come predisposta dall'Agenzia delle Entrate, ottenendo così la possibilità di essere esclusi dai controlli formali o modificarla/integrarla con ulteriori dati. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione con le modalità ordinarie.

Al fine di consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, è anticipata:

- al 28.2. la trasmissione all'Agenzia dell'Entrate da parte di banche, assicurazioni, enti previdenziali, dei dati relativi agli oneri deducibili/detraibili riferiti:
 - agli interessi passivi e oneri accessori per i mutui
 - premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni
 - contributi versati alle forme di previdenza complementare
- al 7.3 la trasmissione all'Agenzia delle Entrate del mod. CUD, da parte dei sostituti d'imposta.

E' previsto che, con riferimento alle spese sostenute nel 2015, l'Agenzia acquisirà dal “Sistema tessera sanitaria” i dati relativi alle prestazioni sanitarie rese da ASL, aziende ospedaliere ecc.

In caso di rilascio del visto di conformità infedele da parte del CAF/professionista abilitato sono richieste a quest'ultimo non solo l'imposta ma anche le sanzioni (30%) e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter DPR n. 600/73.

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO LAVORATORI AUTONOMI

E' confermata la modifica dell'art. 54, comma 5 tuir, in base alla quale le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Di conseguenza:



STUDIO BETTERA

Prof. Pierluigi Bettera
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti



il professionista non dovrà “riaddebitare in fattura tali spese al committente”; il committente dedurrà le spese per competenza (Senza la necessità di attendere la fattura del professionista).

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

E' confermato che non è necessario presentare la dichiarazione di successione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro (in luogo dei precedenti 25.822,84 euro) e non comprende immobili/diritti reali immobiliari.

E inoltre previsto il venir meno dell'obbligo di allegare alla dichiarazione documenti in copia autentica; il contribuente può avvalersi della facoltà di allegare copie non autenticate, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse costituiscono copie degli originali.

RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA

E' confermata l'eliminazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate del mod. IRE riservato alla comunicazione riservata alla comunicazione relativa ai lavori che proseguono per più periodi d'imposta ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici.

ESERCIZIO OPZIONE REGIMI SPECIALI

E' confermato che l'applicazione dei seguenti regimi:

- trasparenza fiscale, ex art. 115, comma 4 tuir;
- consolidato fiscale, ex art. 119, comma 1, let. d) tuir;
- tonnage tax ex art. 155, comma 1 tuir;
- determinazione della base imponibile SRL con il metodo fiscale ex. Art. 5 bis, d.lgs n.446/97;

non richiede più la manifestazione preventiva dell'opzione. La stessa sarà comunicata direttamente in sede di dichiarazione dei redditi/IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale l'opzione è esercitata.

PRESENTAZIONE E TERMINI DI VERSAMENTO OPERAZIONI STRAORDINARIE SOCIETA' DI PERSONE

E' previsto che, relativamente al versamento del saldo IRAP, nel caso di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone, il termine per il versamento del saldo dovuto con riferimento



STUDIO BETTERA

Prof. Pierluigi Bettera
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti



alla dichiarazione dei redditi e a quella dell'imposta sull'IRAP è previsto entro il 16 giugno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (in luogo del 16.6 dell'anno in cui è presentata la dichiarazione).

Esempio:

VECCHIA NORMA	NUOVA NORMA
- Trasformazione da SNC a SRL il 01/04/2014 - Presentazione dich. IRAP: 31/01/2015 - Pagamento IRAP: entro il 16 del giugno anno successivo (16 luglio con lo 0,40%)	- Trasformazione da SNC a SRL il 01/04/2014 - Presentazione dich. IRAP: 31/01/2015 - Pagamento IRAP: entro il 16/02/2015 (16 marzo con lo 0,40%)

SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

E' previsto che il periodo di monitoraggio rilevante ai fini dell'individuazione della condizione in esame passa da 3 a 5 periodi d'imposta. Di conseguenza una società è ora considerata in perdita sistematica qualora:

- risulti in perdita per 4 periodi d'imposta
- per il restante periodo d'imposta dichiarare un reddito inferiore a quello minimo determinato ex art. 30, legge n. 724/94.

SOCIETA' ESTERE

La disposizione elimina l'obbligo per le società o enti che non hanno sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo della stabile organizzazione in Italia e le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. L'Agenzia delle Entrate infatti già possiede il dato che viene comunicato tramite i modelli AA.

COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO

E' previsto il trasferimento in capo all'esportatore abituale dell'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento, fino ad ora a carico del fornitore.

L'esportatore abituale, in particolare, dovrà consegnare al proprio fornitore ovvero in dogana la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all'Agenzia delle Entrate.

Le nuove regole sono applicabili a partire dalle operazioni poste in essere dall' 1.1.2015.



STUDIO BETTERA

Prof. Pierluigi Bettera
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti



COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST

E' confermato che la comunicazione "black list" non ha più cadenza mensile o trimestrale ma diventa annuale. E' confermata altresì la nuova soglia delle operazioni da comunicare che passa da 500 euro a 10.000 euro. E' stato specificato che il limite va considerato quale importo complessivo annuo.

AUTORIZZAZIONI PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRA UE

E' confermata la modificata dell'art. 35, DPR 633/72 in base alla quale il contribuente è abilitato ad effettuare le operazioni intra già alla data di attribuzione della partita iva senza la necessità di attendere il 31° giorno successivo.

Contestualmente è prevista la cancellazione dal VIES dei soggetti che non hanno presentato il mod. intra per 4 trimestri consecutivi.

RITENUTA RIDOTTA AGENTI/RAPPRESENTANTI

E' confermato che la comunicazione in base alla quale gli agenti/rappresentanti dichiarano ai loro committenti, mandanti di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi al fine di beneficiare della base imponibile ridotta del 20% su cui calcolare la ritenuta alla fonte è ora "permanente". Di conseguenza la comunicazione non dovrà essere effettuata ogni anno, salvo il venir meno dei requisiti o in caso di revoca.

RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI

E' prevista la soppressione della norma relativa alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto.

E' altresì disposta l'abolizione della sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 nell'ipotesi in cui il committente effettui il pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione relativa alla correttezza del versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'appaltatore e dal subappaltatore.

Rimane comunque ferma la responsabilità ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto, tra committente imprenditore/datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori per il versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto di opere o servizi.



STUDIO BETTERA

Prof. Pierluigi Bettera
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti



DETRAZIONE FORFETARIA PRESTAZIONI DI SPONSORIZZAZIONE

E' confermata, con la modifica dell'art. 74, comma 6 DPR n. 633/72 l'applicazione della detrazione in misura del 50% (in luogo dell'attuale 10%) alle prestazioni di sponsorizzazione.

SPESE DI RAPPRESENTANZA/CESSIONI E PRESTAZIONI GRATUITE

E' confermata l'introduzione della possibilità di detrarre l'IVA ex art. 19-bis, comma 1, lett. h), DPR n. 633/72, relativamente alle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro (in luogo degli attuali 25,82 euro).

Contestualmente è stato previsto l'aumento a 50 euro ai fini IVA, delle:

- cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione/commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, ex art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72.
- prestazioni di servizi gratuite ex art. 3, comma 3, DPR n. 633/72.

RETTIFICA IVA CREDITI NON RISCOSSI

La disposizione ha l'obiettivo di coordinare la disciplina ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, con riferimento alle imposte sui redditi e la disciplina IVA concernente le variazioni dell'imponibile o dell'imposta. La modifica si rende necessaria per consentire che, a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182 bis L.F. ovvero di un piano attestato ai sensi dell'art. 67 L.F., pubblicato nel registro delle imprese, oltre alla possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il fornitore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente non pagate in tutto in parte dal debitore, abbia la possibilità di recuperare l'IVA originariamente versata all'erario al momento di effettuazione della fornitura il cui corrispettivo non sia stato pagato.

ALLINEAMENTO DEFINIZIONE “PRIMA CASA” IVA – REGISTRO

E' confermata l'allineamento della nozione di “ prima casa” rilevante ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in materia di IVA con quella prevista in materia di Imposta di Registro. Di conseguenza l'aliquota ridotta del 4% trova applicazione in relazione ad abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A/1, A/8, A/9.